

Abbiamo accolto sicuramente con piacere il fatto che oggi il Ministero dell'Istruzione si stia occupando ai massimi livelli tecnici del **diritto di priorità educativa della famiglia** e abbia riconosciuto la necessità del **consenso informato preventivo sui temi sensibili e controversi come l'educazione affettivo-sessuale e di genere**.

**Siamo altresì lieti che sia stato riconosciuto il ruolo di rappresentanti delle famiglie delle associazioni** che oggi hanno rimesso al centro del dibattito temi cruciali come la libertà educativa e il contrasto alle colonizzazioni ideologiche nella scuola.

Ciò detto, seguiremo con la massima attenzione l'attività del Gruppo di Lavoro<sup>1</sup> che si occuperà, fra l'altro, della riscrittura del Patto di Corresponsabilità Educativa (PEC), assicurandoci anzitutto che vi partecipino sicuri rappresentanti delle nostre istanze, allo scopo di verificare che, facendo seguito all'impegno assunto dal Ministro, il "nuovo PEC" contenga in effetti un più stringente riferimento al consenso informato preventivo in relazione alle iniziative che affrontino temi educativi sensibili e controversi, come l'educazione affettivo-sessuale, e che intendano applicare il comma 16 L.107/15.

Tale azione di controllo, del resto, rispetta pienamente **l'impegno assunto dalle nostre associazioni di portare risposte definitive ai milioni di genitori del Family Day, in merito a garanzie chiare sul riconoscimento formale del consenso informato preventivo**, a tutela del pluralismo formativo della scuola e del primato educativo delle famiglie attraverso il riconoscimento della loro facoltà di scelta sui temi sensibili già segnalati.

Nel quadro di una fattiva collaborazione in tal senso, avanziamo formalmente le seguenti proposte.

Considerato che il Ministero ha ammesso la necessità di riconoscere:

- **l'obbligo per la scuola di fornire per le suddette attività dettagliate informazioni preventive** (relative a: obiettivi, contenuti, materiali, metodologie didattiche e requisiti professionali di eventuali operatori esterni) ad integrazione di quelle generiche, eventualmente riportate nel PTOF, anche in fase di modifica dello stesso;

- **l'obbligo per la scuola di recepire il consenso informato dei genitori**, compilato e firmato dopo aver ricevuto le necessarie informazioni, in virtù delle quali soltanto il consenso potrà dirsi realmente informato – secondo quanto si esprime nella Nota Ministeriale Prot. AOODGSIP n. 4321 del 6/7/2015 e in considerazione del fatto che tali attività rientrano nella quota parte facoltativa del curriculum, proposta dalla scuola in orario scolastico – e ciò a tutela della libertà di educazione dei genitori (art 21,9 legge 59, 1997).

Chiediamo che:

- 1) la procedura del consenso informato **venga inserita esplicitamente nel patto educativo di corresponsabilità (PEC)**, eventualmente anche insieme alla definizione della modalità di ricezione di esso e al riferimento ad un modello procedurale unico.

La firma del PEC in sede di iscrizione o semplicemente l'iscrizione stessa non può considerarsi una sorta di delega in bianco su tutte le attività, sia pure inserite nel PTOF. Infatti, in assenza di specifiche e dettagliate informazioni da parte della scuola all'inizio e nel corso dell'anno e della formalizzazione della possibilità di esonero, non sarebbe in ogni caso ammissibile affermare l'obbligo per i genitori

---

<sup>1</sup> MIUR.AOOUGAB.REGISTRO DECRETI.0000459.19-06-2017.

di sottoscrivere il PEC, poiché un patto può dirsi tale solo e soltanto se le sue intrinseche condizioni siano chiaramente conosciute e approvate dalle parti che intendano sottoscriverlo.

2) Si preveda l'**esonero** dalla frequentazione di progetti ai quali i genitori o gli alunni maggiorenni non abbiano prestato il proprio consenso e, qualora il progetto si svolga in orario scolastico, si preveda **un'attività alternativa**.

Sarebbe infatti una contraddizione plateale e gravissima da parte del MIUR dichiararsi favorevole al consenso informato preventivo dei genitori, ma non ammettere poi la **logica, conseguente e ineccepibile possibilità dell'esonero** per chi dichiarasse il proprio formale dissenso. Una circostanza già contemplata nelle *Linee guida rivolte al sistema educativo provinciale per il coinvolgimento delle famiglie in tema di contrasto alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, identità sessuale o di genere* della regione Autonoma del Trentino Alto Adige (Delibera n. 438 del 24 marzo 2017), secondo le quali «un'esaustiva conoscenza da parte delle famiglie stesse di tutti gli aspetti trattati al fine di poter assicurare ai genitori o a chi sui minorenni esercita la potestà parentale, la possibilità di comunicare all'istituzione scolastica o formativa la non partecipazione dello studente alle iniziative, tramite giustificazione non necessariamente motivata».

D'altra parte non si vede perché mai si debba chiedere il consenso ai genitori o agli studenti maggiorenni, se non si intende **rispettarne l'eventuale diniego**, imponendo comunque la partecipazione a progetti non condivisi.

3) Qualora le attività controverse si svolgano in orario normale di lezione, **tenendo in adeguata considerazione il principio di realtà e di praticità e per il regime dell'autonomia**, riteniamo necessario che per quanti abbiano negato il proprio consenso a partecipare alle suddette attività vengano prese in considerazione – in relazione ai diversi gradi d'istruzione – **le alternative possibili** per l'insegnamento della religione cattolica come ad esempio:

- Attività didattiche e formative
- Attività di studio e di ricerca individuali con assistenza di personale docente
- Uscita da scuola anticipata/ ingresso posticipato.

Le attività alternative devono costituire un **"impegno coerente"** per le singole scuole che intendono trattare temi educativi sensibili e controversi – come l'educazione affettiva sessuale e le tematiche in attuazione del comma 16 della L.107/15 - all'interno del normale orario di lezione, nel doveroso rispetto del **diritto allo studio** di tutti gli alunni.

**Dovendosi occupare di educazione, la scuola pubblica non può non contemplare elementi di flessibilità e di pluralismo**, coniugando la completa attuazione dell'autonomia scolastica e la piena valorizzazione della libertà educativa dei genitori, della libertà di insegnamento dei docenti e del diritto di apprendere degli allievi<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup>DPR 275-1999, art. 1, c. 2: «L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento»; *ibid.*, art. 4, c. 1: «Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo»; *ibid.*, art. 8, c. 4: «La determinazione del curriculum tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle

Se lo svolgimento delle attività educative controverse in orario curricolare ponessero difficoltà di ordine pratico in merito all'organizzazione di alternative didattiche, le scuole potranno altresì disporre che **le suddette attività si svolgano in orario extrascolastico.**

4) Secondo il principio del pluralismo culturale ed educativo, **nella definizione del PTOF**, in particolare nella progettazione di iniziative di educazione all'affettività, alla parità tra i sessi e relative a tutte le tematiche in attuazione del comma 16, Legge n. 107/2015, **siano coinvolte le associazioni di genitori attive nella scuola**, senza privilegi né discriminazioni<sup>3</sup>, secondo i principi di **imparzialità e pluralismo culturale** che devono caratterizzare l'amministrazione pubblica e l'autonomia delle scuole.

6) In virtù del riconoscimento della prassi del consenso informato preventivo, **non si introduca alcuna forma di obbligatorietà riguardo a tematiche sensibili e divisive** nelle indicazioni dei curricula, nella formazione docenti e nella definizione dei libri di testo. Tali forme di obbligatorietà negherebbero intrinsecamente la libertà educativa dei genitori, che proprio il consenso informato riconosce e attua, nonché la libertà di insegnamento.

Sarà dunque necessario che i lavori per un rinnovato PEC elaborino e concretizzino le istanze fin qui espresse e che ne consegua **un pronunciamento ufficiale del MIUR alle scuole affinché esse dispongano le migliori iniziative** in tal senso, secondo le proprie metodologie didattiche, nel rispetto dell'autonomia scolastica e della flessibilità organizzativa.

Sulle argomentazioni qui esposte sensibilizzeremo costantemente nei prossimi mesi l'opinione pubblica e qualora tali istanze non fossero accolte, **inviteremo i genitori a non firmare il PEC e a non versare il Contributo Volontario alle scuole**, che per principio è finalizzato a finanziare la eventuale quota parte facoltativa del curriculum che sviluppa proprio quei progetti educativi per i quali i genitori chiedono venga formalmente garantito il consenso preventivo obbligatorio.

Infine, tenuto conto della posizione espressa dal Ministro nel nostro incontro in merito al fatto che **“il significato di genere va attribuito solo al maschile e al femminile” - affermazione su cui abbiamo trovato una piena rispondenza e che rispecchia il rispetto espresso dal Ministro insito verso i valori democratici e costituzionali**, segnaliamo – visto il continuo emergere in varie realtà di casi in cui tale posizione viene tranquillamente disattesa – l'esigenza che le suddette aperture al confronto democratico si traducano in **un qualche ufficiale provvedimento o comunicato**, per confessare e dichiarare illegittimi tutti quei progetti che utilizzano in modo ambiguo il termine genere o nei quali sia sottintesa una ben precisa e unilaterale visione antropologica che prescinde o svaluta tutti i dati bio-fisio-psicologici, esaltando solo quelli di tipo sociologico. È assolutamente necessario che il MIUR rifiuti apertamente le teorie di genere più radicali che prospettano un ventaglio “queer” di infinite e indefinite identità. Il concetto di “parità tra i sessi” deve essere chiaramente definito come parità di dignità, diritti e opportunità e non essere strumentale all'introduzione dell'indifferentismo sessuale, né fare da apripista all'indebita decostruzione degli archetipi fondanti la vita e le tradizioni familiari. La scuola può favorire la formazione alla

---

esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli Enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione»; *ibid.*, art. 8, c. 6: «L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto».

<sup>3</sup> Legge 107-2015.

parità tra i sessi, ma non può agire sull'identità delle persone, contraddicendo l'intervento educativo familiare ed esperienziale.

– Chiediamo quindi, sempre in nome del pluralismo culturale, cui il Ministro ha mostrato di tenere particolarmente, e della partecipazione delle varie componenti alla progettazione educativa, che si dia spazio ad una pluralità di visioni antropologiche alternative o complementari, sicuramente validate da una ampia e lunga sperimentazione didattico-educativa.

Solo se avverrà in accordo con tali interpretazioni e nel rispetto dell'art. 3 della Costituzione – come spesso dichiarato dal ministro – potrà considerarsi accettabile l'attuazione dell'Art. 1, comma 16 della L.107/2015 c.d. "Buona Scuola", e le Linee Guida più volte annunciate dal MIUR per gli ambiti di applicazione dello stesso comma.

Restiamo infatti fermamente convinti che **la partecipazione della componente genitori, auspicata e prevista** da numerosi testi normativi e verso cui il MIUR ha dichiaratamente manifestato grande sensibilità democratica, **nonché quella dei loro rappresentanti a livello associativo, non debba restare puro "flatus vocis", bensì risultare sostanziale**, a beneficio del pluralismo culturale e della democrazia nella scuola e nella società intera.